COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 16

Riunione del 18 Gennaio 2012

18.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- SOCIETA' SPORTING ALTO VICENTINO, n.p. del Presidente p.t. Peserico Clemente
- **PESERICO CLEMENTE n.q. di Presidente p.t. della Sporting Alto Vicentino**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Presidente f.f.
- Avv. Andrea Ordine – Componente
-Avv. Antonio Amato – Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **PESERICO Clemente:** "*nella qualità di Presidente della società Sporting Alto Vicentino, per aver, in violazione degli artt. 2, 17, 19 Statuto Federale, 21, 24 e 28 R.A.T., proceduto al primo tesseramento on line della tesserata Schiavo Giulia mediante l'utilizzo del modulo di primo tesseramento alla Società Sporting Alto Vicentino senza che l'atleta abbia sottoscritto il relativo modulo".*
- **SPORTING ALTO VICENTINO:** "*In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT"*
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 18 Gennaio 2012, dove presenziavano gli incolpati ed il rappresentante della Procura.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dagli incolpati;
- Preso atto della memoria difensiva degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 13/10/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Schiavo Giulia, unitamente agli esercenti la potestà genitoriale, aveva fatto pervenire una richiesta, con data 11/10/2011, a mezzo della quale veniva affermato che l'atleta esponente non aveva mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore della società Sporting Alto Vicentino.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla predetta società, in data 13/09/2011, il tesseramento on line dell'atleta, revocava il primo tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati innanzi alla Procura Federale e, successivamente, innanzi a questa Commissione.
Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento, atteso che le procedure di tesseramento *on line* e le relative norme di applicazione, non possono essere ignorate né, tantomeno, disconosciute dai Sodalizi, tenuto conto, tra l'altro, che tali procedure di tesseramento, salvo lievi variazioni succedutesi nel tempo, sono adottate dalla Fipav da più stagioni sportive e facilmente desumibili dalle norme e regolamenti federali.

Pur tuttavia, questa Commissione, ritiene la condotta posta in essere dagli incolpati assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze emerse in sede dibattimentale e del comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati in tale occasione.
Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Peserico Clemente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 (fino a tutto 27 febbraio 2012), ed a carico del sodalizio Sporting Alto Vicentino, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

ILPRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai

Roma,27 gennaio 2012